



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

Ancona, data del protocollo

DETERMINA A CONTRARRE

**Oggetto: Sisma 2016 – O.C.S.R. n. 56 del 10/05/2018 e O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020 ss.mm.ii. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alle indagini preliminari (comprese la relazione geologica e la verifica preventiva dell'interesse archeologico), progettazione definitiva, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'intervento di demolizione con ricostruzione della nuova Caserma del Comando dei Carabinieri "Parco" di Ussita (MC), Via Rosi n.16 (MCB0366).
CIG: 883431535D CUP: G52J18006580001**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 27 agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019; nonché in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione n. 85 prot.n. 2019/1537/DIR del 30 gennaio 2019 con la quale sono state ridefinite le competenze e le funzioni delle strutture centrali e territoriali, vista anche la comunicazione organizzativa n. 17 del 1° agosto 2018,

Visti:

- il vigente Statuto dell'Agenzia del Demanio;

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo “*stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*” ed i successivi provvedimenti con i quali sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, in particolare la L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dall’articolo 57, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il quale statuisce la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello “stato di emergenza”;
- il D.P.R. 9 settembre 2016, nonché, da ultimo, il D.P.C.M. 14 febbraio 2020, adottato ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 130 del 2018, successivamente prorogato con D.P.C.M. 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201, con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, “Commissario Straordinario”);
- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, “D.L. 189/2016”) e, in particolare:
 - l’art. 4, che istituisce il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate e ne disciplina le modalità attuative;
 - l’art. 14, che reca disposizioni specifiche in materia di ricostruzione pubblica;
 - l’art. 15, comma 2, lett. d) che attribuisce all’Agenzia del Demanio il ruolo di Soggetto attuatore degli interventi relativi alle opere pubbliche di cui all’art. 14, comma 1, citato;
 - l’art. 30, che reca disposizioni in materia di legalità e trasparenza e, in particolare, al fine di prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture finalizzati alla ricostruzione pubblica e privata, richiede, per i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, l’iscrizione nella c.d. “*Anagrafe antimafia degli esecutori*”, tenuto dalla Struttura di missione ivi prevista;
 - l’art. 32 in ordine al “*controllo dell’ANAC sulle procedure del commissario straordinario*”, il quale prevede che per gli interventi di cui all’art. 14 del decreto medesimo, si applica l’art. 30 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014;
 - l’art. 34 del D.L. 189/2016, che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e

- direzione dei lavori, stabilisce i criteri di qualificazione dei professionisti abilitati mediante istituzione di un *“Elenco Speciale”* adottato dal Commissario Straordinario;
- l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11 luglio 2017 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, O.C.S.R. n. 33/2017) e, in particolare, l’art. 3, commi 2, 3 e 4, in materia di qualificazione dei professionisti e criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche;
 - l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., recante *“Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione”* (di seguito, O.C.S.R. n. 56/2018) in particolare:
 - l’art. 1, comma 4, O.C.S.R. n. 56/2018, che riconosce all’Agenzia del Demanio il ruolo di soggetto attuatore ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d) del D.L. 189/2016 per gli immobili adibiti a caserme ricompresi nel Protocollo d’intesa del 20 dicembre 2017, di seguito citato;
 - l’art. 3, O.C.S.R. n. 56/2018, che individua gli interventi definiti di importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016;
 - l’art. 4, comma 3, lett. b), O.C.S.R. n. 56/2018, che prevede il conferimento di appositi incarichi per importi superiori a quelli di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo;
 - l’art. 4, comma 4, O.C.S.R. n. 56/2018, che prevede, in aggiunta all’affidamento dell’incarico di progettazione, quale opzione di ampliamento dell’incarico, l’affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione, come meglio specificato nel seguito;
 - l’art. 8, O.C.S.R. n. 56/2018, che richiama i controlli sulle procedure di gara riservati all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 - l’Allegato 1, O.C.S.R. n. 56/2018, che individua gli immobili sui quali effettuare gli interventi definiti di importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016;
 - l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 78 del 2 agosto 2019 (O.C.S.R. n. 78/2019) di approvazione dell’allegato Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia;
 - l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*, e, in

particolare, l'Allegato 1 che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/2017, 33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/2020 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, O.C.S.R. n. 109/2020);

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (di seguito, per brevità, anche soltanto *“D.Lgs. 50/2016”* o *“Codice”*) e in particolare:
 - l'art. 32, comma 2, del Codice, nonché le Linee Guida ANAC, con riferimento al principio per cui ogni contratto dell'amministrazione pubblica deve essere preceduto da una determinazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici;
 - l'art. 23, comma 3, del Codice sui livelli della progettazione e l'art. 30 del Codice sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*;
- il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 che approva il *“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- l'art. 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, e ss.mm.ii. che prevede che *“fino al 30 giugno 2023 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'art. 133 co. 8 del d. lgs. 50/2016 n. 50 per i settori speciali”*;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e ss.mm.ii., recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, c.d. *“Decreto Semplificazioni”* (di seguito, per brevità, anche *“D.L. 76/2020”*);
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare, l'art. 52, co. 1, lett. a)- 1) che, modificando l'art. 1, comma 1, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 (c.d. *“D.L. Sblocca cantieri”*), proroga fino al 30 giugno 2023 la sospensione dell'applicazione dell'articolo 59, comma 1, quarto

periodo, del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;

- l'“*Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma*” del 2 febbraio 2021 sottoscritto dal Commissario Straordinario, il Presidente dell'ANAC, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e l'A.D. dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. - Invitalia (che sostituisce il precedente accordo, sottoscritto fra le medesime parti il 28 dicembre 2016; di seguito, per brevità, “Protocollo ANAC”);
- il Protocollo di intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2017 tra il Commissario Straordinario, il Direttore dell'Agenzia del Demanio e il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri “*finalizzato alla ricostruzione e al recupero delle sedi dei reparti dei Carabinieri rese inagibili a seguito del sisma nel centro Italia del 2016*”;
- il Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Agenzia nella prevenzione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 (Codice Etico);

Considerato che:

- lo Stato è proprietario dell'immobile ubicato nel Comune di Ussita (MC), Via Rosi n. 16 (codice bene MCB0366), da destinare alla Caserma del Comando dei Carabinieri “Parco” di Ussita (MC), il quale è stato danneggiato dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- che la scheda AeDES n. 6 del 1° dicembre 2016, redatta a seguito del sopralluogo dei tecnici incaricati dalla Protezione Civile della Regione Marche – Squadra 1514, riferisce esito E – INAGIBILE;
- con ordinanza sindacale n. 69 del 27 aprile 2017, è stata dichiarata l'inagibilità dell'immobile;
- con nota del 23 aprile 2021 acquisita al protocollo dell'Agenzia al n. 3481 del 26 aprile 2021, l'Ufficio Speciale Ricostruzione – Sisma 2016 della Regione Marche, ha comunicato l'esito positivo della verifica svolta sulla scheda trasmessa dal RUP, per la Valutazione di Congruità dell'importo Richiesto (C.I.R.) e ha convalidato l'importo pari ad euro 2.528.428,41 per l'intervento “Realizzazione della Nuova Caserma del Comando CC “Parco” di Ussita – Comune di Ussita (MC) ID Opera 5339”;
- il suddetto intervento di demolizione e ricostruzione, originariamente ricompreso nel secondo programma di interventi e ripristino delle opere pubbliche approvato con O.C.S.R. n. 56/2018 ed ivi qualificato di

“importanza essenziale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 3-bis.1 del D.L. 189/2016, è confluito nell’Elenco unico di cui all’Allegato 1 dell’O.C.S.R. n. 109/2020;

- l’intervento è finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. 189/2016, come previsto dall’art. 11 dell’O.C.S.R. n. 56/2018;
- la progettazione dell’intervento non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- l’affidamento della sola progettazione definitiva, con l’opzione della direzione lavori più coordinamento della sicurezza, deriva dalla possibilità di applicare la procedura di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione lavori, in quanto, come sopra indicato, è stata prorogata fino al 30 giugno 2023 la sospensione dell’applicazione dell’articolo 59, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui resta vietato il ricorso a tale affidamento congiunto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “D.L. Sblocca cantieri”), come modificato dall’ art. 52, comma 1, lett. a)- 1) del D.L. 31 maggio 2021 n.77;
- l’art. 14, comma 4-bis, del D.L. 189/2016 recita *“Ferme restando le previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto. L’affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell’articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto.”*;
- data la specificità e peculiarità dell’intervento, nonché l’indisponibilità di personale tecnico interno, già impegnato in altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione, per l’espletamento dei servizi di che trattasi, è indispensabile ricorrere a professionisti esterni cui affidare gli incarichi di indagini preliminari (comprese la relazione geologica e la verifica preventiva dell’interesse archeologico), progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), finalizzati alla realizzazione della nuova Caserma del Comando CC “Parco” di Ussita, sita nel Comune di

Ussita (MC) (MCB0366), all'uopo selezionando professionisti di adeguate competenze ed esperienze;

- al fine di procedere alla realizzazione dell'intervento in argomento, con nota prot. n. 2021/1846/DRM dell'11 marzo 2021, l'ing. Elisa Rossini è stato nominato Responsabile Unico della procedura in oggetto;

Tenuto conto che:

- l'art. 111 comma 1 del D.Lgs 50/2016 che dispone: *“nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente Codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione”*;
- l'art. 4, comma 4, dell'O.C.S.R. n. 56/2018 dispone che *“in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 3 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l'applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 157 del medesimo decreto legislativo [...]”*;
- l'art. 2, comma 2, del D.L. 76/2020, dispone che per l'affidamento dei contratti pubblici concernenti servizi di ingegneria ed architettura di importo pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, le stazioni appaltanti procedono mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la mediante procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 62 del Codice o il dialogo competitivo di cui all'art. 64 del medesimo Codice per i settori ordinari, e di cui agli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del D.L. 76/2020;
- l'art. 3, comma 1, dell' O.C.S.R. n. 109 del 2020 prevede che *“per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori, in alternativa e previa motivazione, hanno facoltà di ricorrere alla*

procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55";

Ed, inoltre, tenuto conto che:

- l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico come sotto dettagliata, comprensiva dei servizi opzionali, computato secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 recante "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), è pari ad **€ 279.570,32 (euro duecentosettantanovemilacinquecentosettanta/32)** al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, ed è, pertanto, superiore alla soglia comunitaria prevista dal citato D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi;
- è, dunque, necessario procedere all'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 157, comma 1, dell'art. 95, comma 3, lett. b) e dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, ad operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all'ingegneria e all'architettura;
- ai fini della realizzazione dell'intervento, il RUP ha ritenuto possibile omettere, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, come da nota prot. n. 2021/3588/DRM del 28/04/2021, rimettendo la precisazione degli elementi previsti per il livello omesso alle successive fasi di progettazione poste a gara;
- a norma dell'art. 34 del Codice, per la redazione della progettazione si richiede di attenersi a specifiche tecniche conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*";
- considerata l'unicità della progettazione e la necessità di garantire la funzionalità, l'omogeneità, la fruibilità e la fattibilità dell'opera, non è prevista la suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016;
- i contenuti dei servizi sono dettagliati nel Capitolato tecnico-prestazionale e relativi allegati predisposti dal RUP;
- i tempi di esecuzione per le attività di indagini preliminari (comprese la relazione geologica e la verifica preventiva dell'interesse archeologico), progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, finalizzati alla realizzazione della nuova Caserma del Comando CC "Parco" di Ussita (MC) (MCB0366) sono stati stimati in **90 giorni**, fatti salvi eventuali necessari adeguamenti successivi del progetto definitivo e la tempistica dei servizi opzionali di Direzione lavori e

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, da definire sulla base dei tempi determinati per l'appalto dei lavori;

- vi è la necessità di articolare l'affidamento attraverso l'esecuzione di un servizio relativo al c.d. appalto principale, consistente nell'espletamento delle attività preliminari e progettuali, e di un servizio c.d. "opzionale", inerente alle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; siffatta riserva è in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione del servizio;
- al suddetto scopo, in conformità all'art. 4, comma 4, dell'O.C.S.R. n. 56/2018, la Stazione Appaltante intende prevedere, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione;
- le attività di carattere opzionale saranno in ogni caso consentite solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e potranno essere affidate dalla Stazione Appaltante senza indire una nuova procedura di gara;
- rispetto a tale previsione, qualora la Stazione Appaltante non esercitasse la suddetta facoltà di affidamento opzionale, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa;
- l'importo complessivo a base di gara, compreso il servizio opzionale, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è di € **279.570,32** (euro duecentosettantanovemilacinquecentosettanta/32), di cui € **914,70** (novecentoquattordici/70) quali costi della manodopera e € **457,35** (quattrocentocinquantesette/35) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, suddiviso, come di seguito riepilogato:

RIEPILOGO	
APPALTO PRINCIPALE Fasi prestazionali	Corrispettivi
	CP + Spese + Sicurezza
A) RILIEVO DEL LOTTO + INDAGINI PROPEDEUTICHE GEOLOGICHE + RELAZIONE GEOLOGICA + VERIFICHE ARCHEOLOGICHE + STUDI PROPEDEUTICI	€ 33.130,61
B) PROGETTAZIONE DEFINITIVA + CSP	€ 103.116,44
AMMONTARE APPALTO PRINCIPALE €	
	€ 136.247,05

APPALTO OPZIONALE Fasi prestazionali	Corrispettivi
	C.P. + Spese
D) DIREZIONE LAVORI + CSE	€ 143.323,27

AMMONTARE APPALTO OPZIONALE €

€ 143.323,27

Importo totale a base di gara (A+B+C) €	€ 279.570,32
di cui Costi della manodopera	€ 914,70
di cui Costi per la sicurezza non soggetto a ribasso (sono presenti soltanto nell'Appalto Principale)	€ 457,35
Importo soggetto a ribasso = Importo totale a base di gara - costi della sicurezza	€ 279.112,97

- l'importo così quantificato rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato a corpo per l'espletamento di tutte le attività previste per il servizio richiesto;
- per l'esecuzione dell'appalto vengono prescritte le professionalità minime individuate dal RUP nel Capitolato tecnico prestazionale ed in possesso degli anni di iscrizione all'Albo, dei titoli, delle abilitazioni e certificazioni meglio descritti nel Disciplinare di gara;
- come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21 gennaio 2019, le prove su terre e rocce devono essere effettuate a cura di Laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001, con contestuale possibilità di ricorrere al c.d. *subappalto necessario* ovvero di associare stabilmente alla compagine del raggruppamento un soggetto di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale;
- in ragione delle diverse indagini previste per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, è ammessa la possibilità per gli operatori economici di cui all'art. 46 del Codice di associare stabilmente alla compagine del raggruppamento soggetti di cui all'art. 45 del Codice stesso, limitatamente all'esecuzione delle indagini di cui all'art. 31, comma 8, del Codice;
- in considerazione della previsione - ai fini dei requisiti di idoneità professionale del gruppo di lavoro - dell'archeologo, quale soggetto deputato alla verifica preventiva di interesse archeologico ed alla redazione della relazione archeologica, nonché in ragione della normativa vigente e della natura delle specifiche attività di competenza dell'anzidetta professionalità, è ammessa la possibilità di associare stabilmente alla compagine del raggruppamento anche i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che siano in grado di garantire la professionalità richiesta (in possesso della Laurea Quinquennale o Specialistica, con successiva specializzazione o dottorato in Archeologia, e dei requisiti di cui alla I Fascia per esercitare le attività previste dal D.M. 244/2019) e limitatamente all'attività in questione;
- ai sensi dell'art. 30 del D.L. 189/2016, ai fini dello svolgimento in forma integrata e coordinata di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi per la ricostruzione pubblica e privata è

richiesta, per i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla Struttura di missione e denominata Anagrafe Antimafia degli Esecutori;

- ai sensi dell'art. 34 del D.L.189/2016, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, sono stati stabiliti i criteri di qualificazione dei professionisti abilitati mediante istituzione di un "*Elenco Speciale*" adottato dal Commissario Straordinario;
- fra i requisiti generali di partecipazione e di idoneità professionale sono richiesti, oltre all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e al possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, anche l'iscrizione nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori prevista dall'art. 30 del D.L. 189/2016 per i soggetti di cui all'art. 45 del Codice ammessi a partecipare alla procedura in ragione di quanto sopra, nonché, relativamente ai soggetti deputati all'esecuzione prove di laboratorio, anche, i requisiti di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001; è inoltre richiesta, per tutti i professionisti, l'iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 34 del D.L. 189/2016 ed è fissato il divieto di superamento dei limiti di incarichi ai sensi dell'art. 3, comma 2, 3, e 4 dell'O.C.S.R. n. 33/2017;
- ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, è richiesto agli operatori economici un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, riferito ai migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un valore pari all'importo posto a base di gara.

Il suddetto requisito viene quindi richiesto al precipuo fine di valutare l'affidabilità economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dei servizi da espletare, funzionali alla ricostruzione della Caserma dei Carabinieri, costituente un importante presidio per la sicurezza locale ed il contrasto alla criminalità, dislocato in un'area fortemente danneggiata dal sisma del 2016;

- per quanto concerne invece i requisiti di capacità tecnico-organizzativa, gli stessi sono stati individuati dal RUP nel rispetto delle Linee Guida n. 1 "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria*", declinandoli in relazione alle categorie/ID Opere oggetto dell'intervento da affidare, come meglio esplicitato nei documenti di gara;
- i requisiti di ammissione individuati per la selezione degli operatori economici - tali da consentire di ampliare quanto più possibile la platea dei potenziali concorrenti, garantendo al contempo che il soggetto affidatario abbia la solidità organizzativa per il corretto espletamento del servizio - risultano congrui e pertinenti a fronte dello scopo perseguito dall'Agenzia;
- i servizi saranno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50 /2016 e dell'art. 2 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE		RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
a)	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	Schede descrittive	Valutazione qualitativa	Pa = 35
b)	Caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta	Relazione tecnica Curricula professionali	Valutazione qualitativa: B.1-B.2-B.3- B.4.1-B.4.2-B.5	Pb = 52
c)	Ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara	Offerta economica	Valutazione quantitativa	Pd = 10
e)	Criteri premianti di cui all'art.34 del Codice (CAM)	Certificazioni (presenti all'interno della struttura operativa minima) secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente	Valutazione Quantitativa	Pc=3
TOTALE				100

- in virtù della specificità dei servizi richiesti è ammesso il subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto e alle condizioni di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016;
- ai fini della formulazione dell'offerta, tenendo conto della natura dei servizi e delle modalità di esecuzione degli stessi, il RUP non ha ritenuto necessario prevedere un sopralluogo obbligatorio sull'immobile oggetto dell'intervento;
- vi è la possibilità di avvalersi della cosiddetta "*inversione procedimentale*" prevista dall'art. 133, comma 8, del Codice, così come disposto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), come indicato nell'art. 3, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 109/2020, in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte tecniche e le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa;

- laddove pervenga un numero di offerte pari o maggiore di 5 (cinque), la Stazione Appaltante si avvarrà, dunque, della facoltà di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 3, della L. 55/2019 e ss.mm.ii., e art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti; come specificato nei documenti di gara; in tal caso una volta redatta la graduatoria provvisoria dei concorrenti, si procederà all'esame della documentazione amministrativa dei primi due classificati e, in ogni caso, di una percentuale minima pari almeno al 10% dei concorrenti ammessi, procedendo secondo l'ordine degli stessi in graduatoria;
- l'Agenzia del Demanio si avvale dell'utilizzo della piattaforma informatica Consip S.p.a., conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005, mediante la quale verranno gestite tutte le fasi della procedura, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- la Stazione Appaltante ha ritenuto di non avvalersi della procedura di cui all'art. 14 c.3 bis del D.Lgs n. 189 del 17/10/2016 e s.m.i.;
- con nota trasmessa in data 20/07/2021 e acquisita al protocollo dell'Agenzia al n. 6137 del 20/07/2021, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione – Sisma 2016 della Regione Marche ha trasmesso il parere favorevole di legittimità della presente procedura rilasciato dall'ANAC (prot. Anac n. 54306 del 12/07/2021) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8 dell'O.C.R.S. n. 56/2018, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1, del D.L. 189/2016 e nel Protocollo ANAC;
- per effetto della delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2021, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 76/2020, l'aggiudicazione dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con la data del presente atto;
- ai sensi dell'art. 4, comma 5, dell'O.C.S.R. n. 56/2018, dovrà essere previsto nei documenti di gara un termine massimo di 30 (trenta) giorni per la formulazione delle offerte;

DETERMINA

- di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che è stato acquisito, tramite l'Ufficio Speciale della Ricostruzione - Sisma 2016 della Regione Marche, il parere favorevole di legittimità rilasciato dall'ANAC sugli atti della presente procedura;
- di indire per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 2, comma 2, del D.L.

76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, per l'affidamento dei servizi relativi alle indagini preliminari (comprese la relazione geologica e la verifica preventiva dell'interesse archeologico), progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per l'intervento di demolizione con ricostruzione della nuova Caserma del Comando dei Carabinieri "Parco" di Ussita (MC), Via Rosi n.16 (MCB0366);

- di prevedere che, ai sensi dell'art. 111 comma 1 del D.Lgs 50/2016 nonché dell'art. 4, comma 4, dell'O.C.S.R. n. 56/2018, l'esecuzione delle prestazioni professionali opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione potranno essere affidate al soggetto aggiudicatario, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara;
- che la procedura verrà articolata nelle modalità esplicitate nelle premesse;
- di quantificare l'importo complessivo dell'appalto, compreso il servizio opzionale, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, **€ 279.570,32** (euro duecentosettantanovemilacinquecentosettanta/32, di cui **€ 914,70** (novecentoquattordici/70) quali costi della manodopera e **€ 457,35** (quattrocentocinquantesette/35) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito riepilogato:
 - **valore dell'appalto principale: € 136.247,05** (euro centotrentaseimiladuecentoquarantesette/05) al netto di IVA e oneri previdenziali, di cui € 457,35 (euro quattrocentocinquantesette/35) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 914,70 (euro novecentoquattordici/70) quali costi della manodopera;
 - **valore dell'appalto relativo ai servizi cd. opzionali: € 143.323,27 €** (centoquarantatremilatrecentoventitre/27), al netto di IVA e oneri previdenziali, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Elisa Rossini, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come da dichiarazione sottoscritta dallo stesso agli atti d'ufficio;
- di omettere, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice, il livello di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, rimettendo la precisazione degli elementi previsti per il livello omissso alle successive fasi di progettazione poste a gara;
- dare atto che l'affidamento della sola progettazione definitiva, con l'opzione della direzione lavori più coordinamento della sicurezza, deriva dalla possibilità di applicare la procedura di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione lavori, in quanto, come sopra indicato, è stata prorogata fino al 30 giugno 2023 la sospensione dell'applicazione dell'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, nella parte

in cui resta vietato il ricorso a tale affidamento congiunto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. "D.L. Sblocca cantieri"), come modificato dall' art. 52, comma 1, lett. a)- 1) del D.L. 31 maggio 2021 n.77;

- di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice, secondo i criteri e i relativi fattori ponderali e gli elementi di valutazione individuati sulla base delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", pertinenti rispetto all'oggetto dell'appalto, come specificati nella documentazione di gara;
- di dare atto che l'appalto sarà finanziato con le risorse ripartite fra le Regioni interessate attingendo dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. 189/2016, come previsto dall'art. 11 dell'O.C.S.R. n. 56/2018;
- che in caso di ricezione di un numero di offerte pari o superiori a 5 (cinque) la Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 3, della L. 55/2019 e art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, che consente di esaminare le offerte prima della verifica della idoneità dei concorrenti;
- di dare atto che i tempi assegnati per l'esecuzione delle prestazioni sono pari a 90 giorni, fatti salvi eventuali necessari adeguamenti successivi del progetto definitivo e la tempistica dei servizi opzionali, da definire sulla base dei tempi determinati per l'appalto dei lavori;
- di dare atto che il contratto sarà stipulato nelle forme previste dall'art. 32, comma 14, del Codice e che sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso;
- di dare atto che, in attuazione dell'art. 32, comma 1, del D.L. 189/2016 e del Protocollo ANAC sottoscritto in data 2 febbraio 2021 che sostituisce quello siglato il 28 dicembre 2016, sarà eseguita, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione – Sisma 2016 della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel predetto Protocollo;
- trattandosi di procedura di rilievo comunitario, di procedere alle pubblicazioni di cui all'art. 72 del Codice e di quanto previsto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U.R.I. 25 gennaio 2017) emanato ex art. 73, comma 4, del Codice, ossia pubblicando sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. e su due quotidiani a diffusione nazionale;
- di riservare alla Stazione Appaltante la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace;

- di procedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio, nonché alle pubblicazioni obbligatorie di cui agli artt. 72 e 73 del Codice.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Tancredi

